

APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE

Aggiornamenti sul concetto di beneficiario effettivo

21 luglio 2026

Marco Piazza

QUANDO SI DEVE INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO EFFETTIVO DEL REDDITO

QUANDO SI DEVE INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO EFFETTIVO DEL REDDITO



- I soggetti **non residenti in Italia** sono interessati a dimostrare di essere i beneficiari effettivi del reddito quando percepiscono **redditi di fonte italiana** che fruiscono di **esenzioni** o **riduzioni** d'imposta in Italia previste
 - dalla **normativa nazionale**
 - o di **convenzioni contro le doppie imposizioni**

INTERESSI CANONI E PROVENTI DI OICR

Art. 6, D. Lgs 239/96; art. 26-bis, Dpr. 600/73; art. 5, co. 5 D. Lgs 461/97

- soggetti passivi d'imposta WL
- investitori istituzionali, anche privi di soggettività tributaria, WL
- enti od organismi sovranazionali, banche centrali e gestori delle riserve ufficiali dello Stato.
- Modulo DM. 12 dicembre 2001



- Esenti gli interessi ed altri proventi di:
 - Titoli grandi emittenti e obbligazioni riservate ad investitori professionali
 - Cash pooling
 - Garanzie
 - PCT e prestito titoli
 - OICR mobiliari italiani
 - Redditi diversi eccetto partecipazioni qualificate e di certe società immobiliari

Art. 7, DL. 351/2001

- Fondi pensione e prodotti pensionistici paneuropei (PEPP)
- OICR WL
- enti od organismi sovranazionali, banche centrali e gestori delle riserve ufficiali dello Stato.



- Esenti i proventi di fondi immobiliari

INTERESSI CANONI E PROVENTI DI OICR

Art. 26, comma 5-bis, Dpr. 600/73

- Enti creditizi stabiliti nella UE e alcune istituzioni finanziarie europee assimilabili alla Cassa Depositi e Prestiti italiana,
- Imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative di Stati UE,
- Investitori istituzionali costituiti – e soggetti a forme di vigilanza - in Paesi white list, ancorché privi di soggettività tributaria



- Esenti gli interessi di:
 - Finanziamenti a medio lungo termine

Art. 26-quater, Dpr. 600/73;
accordo UE Svizzera del 27
maggio 2015 + protocollo

- Consociate UE
 - Consociate Svizzere
- Modulo provv. 10 luglio 2013



- Esenti:
 - Interessi e canoni

Convenzioni contro le doppie
imposizione

- Soggetti fiscalmente residenti (soggetti ad imposta) nell'altro Stato
- Modulo provv. 10 luglio 2013



- Esenti o soggetti a ritenuta ridotta:
 - Interessi e canoni

DIVIDENDI E REDDITI SIMILARI



INTERESSI, PROVENTI DI OICR E ROYALTIES

QUANDO PERCETTORE E BENEFICIARIO NON COINCIDONO



- Le esenzioni o sgravi previsti dalle norme nazionali e convenzionali sono sempre subordinate alla condizione che i requisiti di volta in volta richiesti dalle norme **siano posseduti dall'effettivo beneficiario del reddito**
- Quando il reddito viene corrisposto ad un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario di norma non venire meno la possibilità di applicare le riduzioni o esenzioni d'imposta previste dalle varie disposizioni **ove il percettore sia in grado di dimostrare chi sia l'effettivo beneficiario.**

QUANDO PERCETTORE E BENEFICIARIO NON COINCIDONO



Convenzioni internazionali

- Con riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni, la tendenza ad applicarle superando lo schermo del soggetto interposto emerge da numerose sentenze dalla Cassazione (v. sentenza **n. 4427 del 2025**; sentenza n. **23034 del 2023**; sentenze **nn. 24287, 24288, 24289, 24290 e 24291 del 2019**), indipendentemente dalla formula usata dalla convenzione («se il beneficiario effettivo è residente nell'altro Stato» oppure «se la persona che percepisce i redditi ne è l'effettivo beneficiario»)

QUANDO PERCETTORE E BENEFICIARIO NON COINCIDONO



Art. 26 quater, Dpr 600/73

- Con riferimento all'articolo **26-quater del Dpr. n. 600/73**, il principio è sancito dalla circolare 47/E del 2005 in cui si legge dapprima che «le società per essere considerate beneficiarie effettive devono ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un altro soggetto», ma poi che «la locuzione “**beneficiario effettivo**”, come chiarito dalla relazione di accompagnamento al D. Lgs. 143/2025 che ha introdotto l'articolo 26-quater nel Dpr. n. 600/73, garantisce che, qualora tra il beneficiario e l'autore del pagamento si interponga un intermediario, l'esenzione si applichi soltanto se l'effettivo beneficiario dei pagamenti di interessi o di canoni soddisfi i requisiti della Direttiva.
- Conforme la giurisprudenza della Cassazione (v. Cassazione sentenze n. **510, 521, 533, 544, 552 e 573 del 2024**, par. 2.5.). V. oltre.

QUANDO PERCETTORE E BENEFICIARIO NON COINCIDONO



**Art. 26
quater,
comma 8-
bis, Dpr
600/73**

UTILIZZO DI VEICOLI ESTERI PER EMETTERE OBBLIGAZIONI ALL'ESTERO

- Ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
 - a) negoziati in mercati regolamentati UE o SEE WL;
 - b) **garantiti** dai sostituti d'imposta che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 C.C., ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.
- V. infruttuose istanze di rimborso (**CGT II Friuli, n- 183 e 184 del 2023; CGT II Lombardia n. 2015 del 2023**).

QUANDO PERCETTORE E BENEFICIARIO NON COINCIDONO



Art. 6, D. lgs. 239 1996; art. 26-bis, 26 quinquies, Dpr. 600/73; art. 5, co. 5 D. lgs. 461/1997.

- L'esenzione spetta, se il beneficiario effettivo dichiara nel modello Dm. 12 dicembre 2001 di avere i requisiti di cui all'articolo 6, D. Lgs. 239/1996.
- La **circolare 306/E del 1996** afferma che il requisito di effettivo beneficiario, si rileva che per tale deve intendersi il soggetto cui il reddito è fiscalmente imputabile; pertanto, come rileva lo stesso Commentario OCSE, nella fattispecie non si verifica il requisito in questione quando viene interposto un intermediario - come ad esempio un agente o «*nominee*» - tra il beneficiario ed il debitore del provento.

QUANDO PERCETTORE E BENEFICIARIO NON COINCIDONO



- Art. 26, comma 5-bis** • La norma viene interpretata dall'Agenzia delle Entrate in modo restrittivo. Viene **escluso**, infatti, **che l'esenzione possa operare** quando gli interessi sono percepiti da un **veicolo** che non possieda di per sé i requisiti per l'esenzione, ma sia integralmente posseduto da una entità dotata dei requisiti previsti dal comma 5-bis. (V. risoluzione 76/E del 2019, risposta 423/2019; risposta 569/2021; risposta 571/2022).
- Vi è una tendenza dell'Agenzia dapprima a negare l'applicazione dell'articolo 26-quater, Dpr. 600/73 perché il veicolo estero non è il beneficiario effettivo e poi a negare la possibilità di adottare un approccio *look through* se il beneficiario effettivo è ammesso all'esenzione.
 - Questa prassi è smentita dalla sentenza di **Cassazione 4427/2025**

BENEFICIARIO EFFETTIVO E INTERPOSIZIONE



- La tematica del “beneficiario effettivo si interseca con l’articolo 37, terzo comma del d. P.R. n. 600/73.
- L’interposizione fiscale non richiede la distinzione civilistica fra “interposizione fittizia” e “interposizione reale”, distinzione, complessa che si colloca nell’ambito del concetto civilistico di “simulazione” (art. 1414 e ss. del Codice Civile).
- L’articolo 37, terzo comma non richiama il concetto civilistico di interposizione, ma la descrive in modo sostanziale disponendo che «sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona».
- Dal punto di vista fiscale, volendo distinguere fra interposizione “fittizia” e reale si dovrebbe considerare “reale” quella attuata mediante un interposto che esiste effettivamente e fittizia quella attuata mediante una costruzione puramente artificiosa, c.d. *letter box*). V. Cassazione sentenze n. 510, 521, 533, 544, 552 e 573 del 2024.

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



- La nozione di “beneficiario effettivo” è stato oggetto di una serie di sentenze della Corte di Giustizia UE, Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16; riguardanti gli interessi sui finanziamenti e cause riunite C-116/16, C-117/16 riguardanti l'esenzione da imposta dei dividendi distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri, note come le “sentenze danesi”.
- La giurisprudenza di Cassazione, richiamando quella unionale, si è andata consolidando fissando alcuni principi guida contenuti nella **sentenza 6005 del 2023** (e altre di uguale contenuto) ripresi nelle sentenze n. **510, 521, 533, 544, 552 e 573 del 2024** e successivamente, in forma più sintetica, in numerose altre (Cassazione n. 2988, n. 8612, n. 23628, n. 26681, n. 26440, n. 26923, n. 32865 del 2024 , 16248 e 16259 del 2025).



Occorre accertare, caso per caso, il ruolo concretamente assunto dalla società intermediaria ed in particolare che:

- sia effettivamente esistente
- non sia una costruzione di puro artificio

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



- Viene ribadito – in linea con le sentenze danesi e con il Commentario OCSE par. 12 sub. art. 10 e par da 9 a 14 sub art. 11 e 12) – che «il termine "beneficiario effettivo" non è utilizzato in un'accezione ristretta e tecnica, bensì deve essere esteso nel suo contesto alla luce dell'oggetto e dell'obiettivo della convenzione, segnatamente per evitare le doppie imposizioni nonché prevenire la frode e l'evasione fiscale»
- L'individuazione del “beneficiario effettivo” richiede un approfondito scrutinio della fattispecie concreta che sia idoneo a gettare luce sulla sostanza economica dell'operazione finanziaria.
- Nelle sentenze "gemelle" **nn. 27113/2016, 27115/2016, 27116/2016**, è stato affermato che una *subholding* pura che abbia una struttura “leggera”, ma adeguata - può essere considerata “beneficiario effettivo” degli interessi (etc.) all'esito della valutazione di una serie di “**parametri spia**”, che indicano la padronanza e l'autonomia di gestione del flusso di reddito, nonché l'assenza di indici di artificiosità e di abusività, come delineati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



- Lo Stato d'origine può imporre alla società percettrice degli interessi di dimostrare di esserne il beneficiario effettivo, nel senso di rappresentare l'entità che benefici effettivamente, sotto il profilo economico, dei proventi percepiti e disponga, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione. In questo senso viene richiamata ancora la sentenza delle Corte di giustizia, nelle cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, citata (punti 140-145 e 122, primo trattino).
- Spetta quindi alla società contribuente, anche per il principio di vicinanza della prova (art. 2697, cod. civ.), dimostrare di essere il "beneficiario effettivo", **sul piano sostanziale e non meramente formale**; invece, in caso di superamento del primo step di verifica, in ossequio alla regola generale sull'onere della prova, all'Amministrazione spetterà dimostrare l'eventuale **abuso del diritto e la sussistenza di una costruzione artificiosa**.

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



I TRE TEST

- L'indagine si articola in tre test, autonomi e disgiunti, che, a seconda della fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici":
 - 1) il ***substantive business activity test***
 - 2) il ***dominion test***
 - 3) il ***business purpose test***
- Viene anche tenuto presente che per la Corte di giustizia si può verificare se la società terza per la quale agisce la società *conduit* **abbia in proprio i requisiti per fruire del regime di esenzione** della convenzione o della direttiva e, in caso di risposta affermativa, il beneficio fiscale deve essere riconosciuto (c.d. *approccio look through*).

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



I TRE TEST

- il **substantive business activity test** mira a verificare se la società interposta sia o meno una **costruzione artificiosa** in quanto, per i principi generali del diritto dell'Unione europea, gli Stati membri non possono avvalersi in maniera fraudolenta e abusiva delle norme di diritto eurounitario.
- Se una società non supera la prova dello svolgimento di un'attività economica effettiva, si è in presenza di un abuso e alla società non è precluso soltanto di fruire del regime fiscale riservato dalla direttiva IRD al beneficiario effettivo, ma anche di avvalersi del fascio di libertà e diritti riconosciuti dal TFUE

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



- Il **dominion test** – prescindendo da costruzioni artificiose – accerta il significato economico della specifica operazione (*substantial economic effect*) indagata, perché la stessa società ben può essere beneficiario effettivo riguardo ai flussi finanziari provenienti da alcune operazioni del gruppo e non esserlo invece rispetto ad altre. Con esso si valuta la capacità della società di disporre liberamente dei proventi percepiti.

Il “dominio” dei proventi ricevuti si ha quando la percipiente ne può disporre liberamente e non è tenuta a rimettere il flusso reddituale ad un terzo (che può essere anche una società appartenente allo stesso gruppo multinazionale).

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



- Nell'applicare il **dominion test**, l'obbligazione restitutoria:
 - può risultare da un contratto
 - o può essere desunta da elementi fattuali, quali, a titolo di esempio:
 - ✓ il ristretto arco di tempo tra la percezione di interessi da parte della società intermedia il pagamento della rata del finanziamento ricevuto da un terzo;
 - ✓ la regolarità dei trasferimenti alla controllante;
 - ✓ l'esiguità del margine di guadagno sugli proventi ricevuti;
 - ✓ l'identità del management della società interposta e di quella destinataria finale del flusso reddituale;
 - ✓ la circostanza, nel caso di interposizione in un finanziamento – che la società interposta non abbia deliberato il finanziamento, che non ne sopporti il rischio, o, ancora, che non possa rinunciare alle somme prestate

V. anche Cass. **nn. 32840/2018, 32842/2018**, in materia di royalties; Cass. **n. 26920/2022**, in materia di dividendi.

GIURISPRUDENZA UNIONALE E CASSAZIONE



- il **business purpose test** indaga sulle ragioni della deviazione del flusso reddituale, onde appurare se la “triangolazione” sia finalizzata soltanto al risparmio fiscale o se invece risponde ad altre motivazioni economiche.



DIVIDENDI

21 luglio 2026

BENEFICIARIO EFFETTIVO E ABUSO DEL DIRITTO



- Sia le convenzioni internazionali sia la direttiva «madri figlie» non citano espressamente il concetto di «beneficiario effettivo» in tema di **dividendi**.
- Tuttavia si applica l'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente («Abuso del diritto»). In questo senso v. Corte di Giustizia, c- 116/2016 e C-117/2016).
- In particolare, vengono individuate come pratiche abusive quelle “operazioni puramente formali o artificiose prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale [poste in essere] essenzialmente al fine di beneficiare di un indebito vantaggio”.

BENEFICIARIO EFFETTIVO E ABUSO DEL DIRITTO



- Una costruzione abusiva può, ad esempio, ravvisarsi dai seguenti elementi:
 - ✓ che i dividendi sono ritrasferiti, integralmente o quasi, entro un breve lasso di tempo, dalla società percettrice a un soggetto a entità che non potrebbe fruire dei benefici della “direttiva madri e figlie” o equivalenti;
 - ✓ che la società interposta sia strutturata in modo tale che la società che percepisce i dividendi debba ritrasferirli a un soggetto terzo, con la conseguenza che essa realizza unicamente un utile imponibile insignificante;
 - ✓ che la società interposta non svolge un’effettiva attività economica, che vada al di là della mera percezione di dividendi e del loro ritrasferimento ad altre entità del gruppo; l’assenza di un’effettiva attività economica dev’essere dedotta da un’analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in particolare, alla gestione della società, al suo bilancio d’esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ad alle attrezzature di cui dispone;
 - ✓ che la società percettrice non risulta avere - non solo a causa di obblighi legali o contrattuali, ma anche solo di fatto - un effettivo potere di utilizzare i dividendi o altri proventi ricevuti.

BENEFICIARIO EFFETTIVO E ABUSO DEL DIRITTO



La giurisprudenza citata è stata sistematicamente ripresa dalla Cassazione italiana in sentenze a volte favorevoli e a volte sfavorevoli al contribuente sia con riferimento all'art. 27-bis del Dpr. 600/73 sia con riferimento all'articolo 27, comma 3-ter.

ESEMPI

- La circostanza che la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l'eventualità che essa stessa sia a sua volta totalitariamente controllata da altra società non residente in uno Stato stipulante (c.d. controllo «a cascata»), non comprovano pertanto, di per sé, l'artificiosità ovvero la strumentalità della medesima. In tal caso, è necessario valutare alcuni parametri-spia per valutare (...) la padronanza ed autonomia della società-madre percipiente, sia nell'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego dei «dividendi» percepiti (tale era il caso in cui si è pronunciata questa Corte), in alternativa alla loro tassazione alla capogruppo sita in un Paese terzo (Cassazione sentenza n. 27112 del 2016).

BENEFICIARIO EFFETTIVO E ABUSO DEL DIRITTO



In caso di holding o subholding «pura», quindi, non può farsi riferimento agli elementi caratteristici della società operativa, dando rilievo ai modesti crediti operativi, alla mancanza di dipendenti e di una struttura organizzativa adeguata, dovendosi, invece, apprezzare l'autonomia organizzativa e gestionale della società. Inoltre, la relazione di controllo tra capogruppo ed holding, o sub-holding, avente ad oggetto la pura detenzione di partecipazioni geografiche non esclude di per sé che quest'ultima sia dotata di autonomia organizzativa e gestionale (Cass. sentenza n. **14765 del 2020**, par. **1.11** con richiamo alla sentenza 27112 del 2016).

- La sentenza **8 giugno 2023, n. 16173, par. 5.5**, rifacendosi alle sentenze della Corte di giustizia C-116/16 e C-117/16, par. 101 – 104 – precisa che «costituisce indizio dell'esistenza di una tale costruzione il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi, ed entro un lasso di tempo molto breve, ad entità non rispondenti ai requisiti d'applicazione della Direttiva. Ha aggiunto che non rispondono ai requisiti d'applicazione della Direttiva entità con residenza fiscale situata al di fuori dell'Unione; che, parimenti, la natura artificiosa può risultare dalla circostanza che il gruppo societario sia strutturato in modo tale che la società percettrice dei dividendi debba ritrasferirli ad una terza società, non rispondente ai requisiti d'applicazione della Direttiva (...)».

BENEFICIARIO EFFETTIVO E ABUSO DEL DIRITTO



- La sentenza **n. 6090/2023** (richiamando la sentenza 14756/2020) afferma che per individuare una creazione artificiosa non è sufficiente dar rilievo ai modesti crediti operativi, alla mancanza di dipendenti e di una struttura organizzativa adeguata, dovendosi, invece, apprezzare l'autonomia organizzativa e gestionale della società stessa. Né rileva la circostanza per cui la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l'eventualità che essa stessa sia a sua volta controllata interamente da altra società (o altro soggetto) non residente in uno Stato stipulante (c.d. controllo “a cascata”);
- le sentenze **n. 23005/2023 e 23034/2023** – richiamando la sentenza n. 24287/2019 – hanno ribadito che il “beneficiario effettivo” è **solo il soggetto che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito.**

BENEFICIARIO EFFETTIVO E ABUSO DEL DIRITTO



- La sentenza **22710/2023** ha ulteriormente precisato che il concetto di beneficiario effettivo non può ex se coincidere con quello più ampio di soggetto che, residente all'estero e ivi soggetto a imposizione, riceve i dividendi, ma richiede un *quid pluris*, rappresentato dall'essere tale soggetto anche colui che ha la effettiva disponibilità giuridica ed economica dei dividendi. (Nel caso, il giudice di secondo grado aveva accertato che il soggetto che ha avuto l'effettività disponibilità giuridica ed economica degli interessi e dei dividendi era un soggetto residente negli Stati Uniti, sulla base di una serie di indici sintomatici).
- Le sentenze n. **33715/2025; 32467/2025; 23628/2024; 16173/2023** hanno ritenuto di applicare **anche ai dividendi i tre test** applicabili per stabilire il beneficiario effettivo degli interessi e canoni ai fini convenzionali.



ENTITA' TRASPARENTI

MODELLO OCSE



Art. 1, par. 2
Modello OCSE
2017.

- **L'articolo 1, par. 2 del modello OCSE 2017** stabilisce che i redditi derivati da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come **fiscalmente trasparente** ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato Contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
- **Il Commentario precisa che:**
 - il paragrafo si applica tutte le entità fiscalmente trasparenti **e non solo alle partnership** (può riguardare anche società di capitali con opzione per la trasparenza o *trust* o fondi comuni esteri i cui partecipanti sono tassati per trasparenza)
 - Non conta lo stato di istituzione dell'entità trasparente, ma quello di **residenza dei soci o partecipanti**
 - Ai fini dell'applicazione del paragrafo occorre però che lo Stato in cui è istituita l'entità trasparente **dia lo scambio d'informazioni** per poter individuare i soci o partecipanti
 - Si applica **a prescindere da tipo di trasparenza** (del reddito complessivo dell'entità o *look through*), ma con riferimento agli articoli del trattato relativi a ciascun tipo di reddito corrisposto
 - Non pregiudica l'indagine sulla condizione che il socio o partecipante sia il «beneficiario effettivo»
 - Lo stato di residenza del partner **dovrebbe concedere il credito d'imposta anche se lo stato della fonte ha tassato l'entità trasparente** (applicando la convenzione con lo Stato di residenza del partner)

PRASSI ITALIANA



Dividendi distribuiti a società trasparenti
Risoluzioni n. 17/E del 2006 e n. 167/E del 2008, circolare 6/E del 2016; le Risposte ad interpello n. 156 del 2020, n. 258 del 2021, n. 17 del 2022, n. 19 del 2022, n. 24 del 2022; n. 383 del 2023 e n. 418 del 2023; 194/2025, 203/2025 e la Circolare n. 2/E del 2021.

- La prassi dell'Agenzia delle entrate è coerente con questi principi.
- In particolare, i partecipanti a una entità **trasparente** che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso con il Paese in cui gli stessi risiedono, purché gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell'imposizione nel rispettivo Stato di residenza.
- Tale condizione si ritiene verificata:
 - ✓ sia nel caso in cui quest'ultimo Stato qualifichi l'entità come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione (c.d. «**trasparenza fiscale**»),
 - ✓ sia nel caso in cui l'entità abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei soci, a cui sono distribuiti con cadenza almeno annuale in base a vincoli statutari e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nello Stato di residenza (c.d. «**trasparenza economica**»).

PRASSI ITALIANA



- Poiché il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo laddove sussistano i presupposti di applicazione della Convenzione, gli investitori di un soggetto trasparente devono possedere i requisiti di *Treaty Entitled* e di *Beneficial Owner*.
- Se i nominativi dei soggetti elencati nei certificati di residenza, prodotti in allegato alle istanze di rimborso, non coincidessero con quelli dei percettori dei dividendi risultanti dalla documentazione bancaria, vengono meno i presupposti per l'applicazione del trattamento convenzionale (**risposta 203/2025**; si immagina nel caso di trasparenza economica, perché in caso di trasparenza giuridica dovrebbe essere sufficiente che il reddito sia tassato anche se non percepito).
- La richiesta di applicazione diretta o con rimborso della convenzione **deve essere presentata dal singolo** (e non cumulativamente dall'entità trasparente) soggetto, con l'indicazione dei dati anagrafici identificativi, unitamente alla descrizione in dettaglio dei dividendi percepiti e dell'imposizione già scontata sugli stessi, (risposta 203/2025).



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos